


Al X Dipartimento del Comune di Roma Circonvallazione Ostiense n.191, 00154 Roma


Alla C.A. della Dott.ssa D. Donati

Per incarico e delega della Sig.ra Lxxx Pxxx, riconosciuta quale "terzo interessato" nel procedimento autorizzativo della manifestazione estiva "Fiesta" (o come altro denominata), sita in via Appia Nuova n.1245 (Vs. Prot. 12880 del 21/05/08), ed a parziale completamento di quanto già anticipatoLe in data 26/05/08, con la presente Le confermo che:

1)- Effettivamente i livelli di Rumore Residuo indicati quale riferimento nella "Valutazione d'Impatto Acustico" Prot. 12231 del 14/05/08, relativa alla manifestazione in oggetto ed a firma dell'Arch. Mxxxxx Fxxxx, sono da considerare abnormi e dunque erronei, in quanto verosimilmente rilevati presso la sede stradale e non "in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone..." come si legge a Pag.4 della "Valutazione" del 2007. Si noti l'ulteriore incongruenza tra l'affermazione -dell'Arch. Fxxxx- di aver rilevato i livelli di Rumore Residuo il 18/04/2008 (a Pag.11 della "Valutazione" 2008) e la riproposizione degli stessi valori tabellari del 2007, alle Pagg. 12 e 13 della "Valutazione" 2008...



Il grafico di Fig.1 mostra la sequenza di campionamenti di Livello Equivalente ponderato "A" rilevati nell'abitazione della Sig.ra Lxxx Pxxx, nella camera da letto della figlia, a finestra aperta, un metro all'interno, con un fonometro di B&K 2238 (vedi allegata certificazione S.I.T.). Si allega un CD con il File MP3 della registrazione, dalle 22 e 30' del 31/05/08 alle 5 a.m. del 01/06/08 (i dati originari sono in formato 16 bit/44,1 KHz).



Il grafico di **Fig.2** mostra il risultato dell'analisi statistica della sequenza di campionamenti di LAEq. rilevati –ogni secondo- nell'abitazione della Sig.ra Lxxx Pxxx, dalle 22 e 30' del 31/05/08 alle 5 a.m. del 01/06/08, a finestra aperta, un metro all'interno. E' evidente che il picco di frequenza si colloca tra **35 e 35,5 dB" A" Leq.**, che è dunque il valore tipico di **Rumore Residuo** in quell'ambiente. Per il 50% del lunghissimo tempo di misura non vengono ecceduti i circa **37 dB" A" Leq.**: ancora un'indicazione indiscutibile del fatto che il limite al livello d'immissione in questa abitazione è comunque pari alla soglia indicata nell'Art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997, cioè 40 dB" A" in periodo notturno ed a finestre aperte.




Fig.3

Il grafico di **Fig.3** mostra la sequenza di campionamenti di LAEq. rilevati –ogni secondo- nell'abitazione due piani al di sotto della precedente, a finestra aperta, un metro all'interno, con un fonometro di B&K 2238 (vedi allegata certificazione S.I.T.). Nel CD allegato c'è il corrispondente File MP3, registrato dalle 22 e 30' del 31/05/08 alle 5 a.m. del 01/06/08.




Fig.4

Il grafico di **Fig.4** mostra il risultato dell'analisi statistica della sequenza di campionamenti di LAEq. di cui al grafico precedente, rilevati dalle 22 e 30' del 31/05/08 alle 5 a.m. del 01/06/08, a finestra aperta, un metro all'interno, al IV piano di via Bxxx n.3, Roma. Ora il picco di frequenza si colloca tra **31 e 31,5 dB" A" Leq.**, che è il valore tipico di **Rumore Residuo** in quell'ambiente. Per il 50% del tempo di misura non si superano i **32 dB" A" Leq.** Sia dalle registrazioni MP3 che dai grafici si evince che gli unici rumori energeticamente cospicui sono quelli prodotti dal canto degli uccellini, all'alba: di certo meno intrusivi delle basse frequenze prodotte dalle centinaia (???) di diffusori installati nell'area della manifestazione, il cui elenco manca sia nella "Valutazione" del 2007 che in quella del 2008. Si auspica che sia l'Arch. Fxxxx, sia l'A.R.P.A.-Lazio (su richiesta del X Dipartimento)

procedano al più presto ad una facile verifica di questi dati, poiché già in passato si è rivelato impossibile disattivare gli impianti audio della manifestazione onde rilevare contestualmente il livello di Rumore Residuo: non operare questi rilevamenti quando possibile, cioè prima dell'avvio della manifestazione in oggetto, non potrà che privare le vittime delle immissioni della doverosa tutela, da cui le possibili azioni legali per la rivendicazione del danno derivante.

2)- Il fatto che nella “Valutazione” Prot. 12231 del 14/05/08 non si accenni alle numerose discoteche previste entro il perimetro della manifestazione, con i relativi impianti audio, attivi fino alle 2 a.m., è vero fino ad un certo punto. Leggendo con attenzione li si vede citare più d’una volta, ma sempre in modo generico, senza elenchi o rilevamenti fonometrici.

Riteniamo indicativo e desolante il fatto che nella Vs. nota Prot. 12881 del 21/05/08 si indichino 18 pagine per la Valutazione, mentre quelle effettivamente a me disponibili sono una in meno: quel che manca è proprio la planimetria generale dell’area, dalla quale si evincerebbe facilmente il numero e l’area delle piste da ballo. La **si richiede in questa sede**.

Senza scendere al momento in ulteriori dettagli tecnici, che di certo il *tecnico competente* incaricato dallo stesso X Dipartimento di esaminare la “Valutazione” conoscerà, si può anticipare e sottolineare che il potenziale d’Impatto Acustico di una manifestazione è direttamente proporzionale all’area da sonorizzare: a più piste (e secondo l’area di ciascuna) corrispondono infatti più diffusori e/o maggiori potenze, a parità di livello sul pubblico. In passato abbiamo tutti verificato, sia strumentalmente che dalle proteste dei residenti, le conseguenze di penosi quanto macroscopici errori di calcolo previsionale, come ad esempio quello del caso in cui il *tecnico competente* ipotizzò un solo diffusore (operato ad 1 Watt...) e tutti gli ascoltatori ad un metro da questo (sic !), quando nell’area ne erano installati oltre 50, operati a potenze di centinaia di Watt ciascuno. E’ assai verosimile paventare un caso del genere anche per questa “Valutazione”, per cui si richiede che sia lo stesso X Dipartimento ad associarsi alla doverosa segnalazione del fatto alla Procura della Repubblica.

3)- Infine l’affermazione più sconcertante: il *tecnico competente* Arch. Mxxxx Fxxxx indica il livello di **85 dB”A”** nell’area immediatamente antistante il palco come livello operativo, pur non potendo egli ignorare che questo è esattamente il livello di un ascolto domestico... ! A smentirlo basterebbe una semplice prova sul campo: questi livelli sonori possono essere raggiunti, a queste distanze, anche con dei diffusori domestici e con amplificatori di poche decine di Watt... Vorrebbe spiegarci, l’Arch. Fxxxx, che senso avrebbe noleggiare per un’estate ben 26 diffusori da oltre diecimila Euro l’uno, più 24 subwoofers del tipo più potente reperibile (e di simile costo), per operare a livelli (presunti) ottenibili con un impianto del costo –di acquisto, non di noleggio- di meno di 1000 Euro ?

Deroga o no, a qualsiasi “Valutazione d’Impatto Acustico” si richiede di essere veritiera, poiché sulla base di questa “autocertificazione” viene concessa un’autorizzazione che, di certo, verrebbe negata se venissero riportati i veri livelli operativi e di potenza degli apparati installati (basterebbe il semplice elenco e le collocazioni relative, rispetto sia al pubblico che alle abitazioni). In questo caso auspichiamo che chi legge recepisca direttamente sia (l’eventuale) dolo che il verosimile vilipendio alle autorità, che conseguirebbe l’aver certificato l’immissione nell’ambiente abitato di potenze acustiche **migliaia** di volte superiori a quelle dichiarate e sottoscritte anche dal titolare dell’attività. Vi è forse qualche differenza –in leggi e decreti- tra l’erronea certificazione della pericolosità di rifiuti o di immissioni elettromagnetiche, e l’analoga reticenza in campo acustico ?

Riservandomi di approfondire in ulteriori note, porgo i miei più distinti saluti.

Roma 5 giugno 2008

Fabrizio Calabrese